



Bruxelles, 23.11.2012  
COM(2012) 685 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE  
SUI LAVORI DEI COMITATI NEL 2011**

{SWD(2012) 394 final}

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

### SUI LAVORI DEI COMITATI NEL 2011

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup> (in appresso: regolamento "comitatologia"), la Commissione presenta la relazione annuale sui lavori dei comitati nel 2011.

La presente relazione contiene un'analisi degli sviluppi del sistema della comitatologia nel 2011 e una sintesi delle attività dei comitati ed è corredata di un documento di lavoro in cui figurano statistiche dettagliate sull'operato dei singoli comitati.

#### 1. ANALISI DEGLI SVILUPPI DEL SISTEMA DELLA COMITATOLOGIA NEL 2011

Il regolamento "comitatologia" è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 16 febbraio 2011 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2011. Il regolamento ha abrogato la decisione "comitatologia" del 1999<sup>2</sup> e ha sostituito le procedure ivi previste con due sole procedure (consultiva e d'esame).

##### 1.1. Nuova procedura di comitatologia

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento "comitatologia", la procedura d'esame si applica, in particolare, per l'adozione di i) atti di esecuzione di portata generale e ii) di atti con implicazioni sostanziali (per esempio, nel settore della fiscalità e della politica agricola comune), mentre la procedura consultiva si applica, come regola generale, a tutti gli altri atti di esecuzione.

###### 1.1.1 Procedura d'esame (articolo 5 del regolamento "comitatologia")

Nei casi in cui si applica la procedura d'esame, il comitato esprime il proprio parere sul progetto di atto di esecuzione a maggioranza qualificata:

- se c'è la maggioranza qualificata (parere positivo), la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione;
- se c'è una maggioranza qualificata contro il progetto di atto di esecuzione (parere negativo), la Commissione non può procedere alla sua adozione<sup>3</sup>. In tali casi, la Commissione può

1) ritirare il progetto di atto di esecuzione, qualora non lo ritenga necessario;

---

<sup>1</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>2</sup> Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (GU C 255 del 21.10.2006, pag. 4).

<sup>3</sup> Tranne che nelle circostanze del tutto eccezionali di cui all'articolo 7 del regolamento "comitatologia".

2) qualora ritenga che sia necessario un atto di esecuzione, modifica il progetto di atto di esecuzione e sottopone la versione modificata allo stesso comitato entro due mesi dalla presentazione del parere negativo; oppure

3) qualora ritenga che sia necessario un atto di esecuzione, presenta lo stesso progetto di atto di esecuzione al comitato di appello (cfr. sotto) entro un mese dalla presentazione del parere negativo.

- Nei casi in cui non c'è una maggioranza qualificata a favore o contro il progetto di atto di esecuzione (nessun parere), la Commissione può adottare il progetto, ritirarlo oppure modificarlo e ripresentarlo allo stesso comitato. La Commissione non può però adottare il progetto di atto di esecuzione<sup>4</sup> in determinati casi, in particolare qualora
  - (1) l'atto riguardi uno dei settori sensibili seguenti: fiscalità, servizi finanziari, protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia; oppure
  - (2) l'atto di base preveda che il progetto di atto di esecuzione non possa essere adottato nei casi in cui non è espresso alcun parere; oppure
  - (3) la maggioranza semplice dei componenti del comitato sia contraria.

In questi tre casi la Commissione ha le stesse opzioni previste quando sia stato espresso un parere negativo.

#### *1.1.2 Procedura consultiva (articolo 4 del regolamento “comitatologia”)*

Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato esprime il proprio parere sul progetto di atto di esecuzione procedendo eventualmente a votazione a maggioranza semplice dei suoi membri. Nell'ambito della procedura consultiva, il parere del comitato non è giuridicamente vincolante, ma la Commissione tiene nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere espresso prima di decidere in merito al progetto di atto di esecuzione da adottare.

#### *1.1.3 Atti di esecuzione immediatamente applicabili (“procedura d’urgenza”)*

A norma del regolamento “comitatologia” un atto di base può permettere alla Commissione di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza. Questa “procedura d’urgenza” non è tanto una procedura di comitatologia distinta, quanto una “variante” della procedura d’esame o consultiva.

Nell'ambito della procedura d’urgenza, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che è immediatamente applicabile senza previa presentazione ad un comitato e che rimane in vigore per un periodo di solito non superiore a sei mesi. Soltanto dopo la sua adozione (ma entro quattordici giorni) la Commissione sottopone l’atto al comitato competente al fine di ottenerne il parere conformemente alla procedura di comitatologia pertinente (procedura consultiva o d’esame). Laddove si applica la procedura d’esame, nel caso in cui il comitato presenti un parere negativo, la Commissione abroga immediatamente l’atto di esecuzione.

---

<sup>4</sup> Cfr. nota n. 3.

## 1.2 Riferimenti alle procedure di comitatologia precedenti

Per assicurare un'agevole transizione tra il regime previsto dalla decisione "comitatologia" e il nuovo regime, il regolamento "comitatologia" prevede l'adattamento automatico delle vecchie procedure alle nuove (articolo 13). Di conseguenza, tutti i riferimenti alle procedure di cui alla decisione "comitatologia" (consultiva, di gestione, di regolamentazione e di salvaguardia) sono da intendersi come riferimenti alle corrispondenti procedure del regolamento (dal 1° marzo 2011 la procedura consultiva è diventata la nuova procedura consultiva, le procedure di gestione e di regolamentazione sono diventate la procedura d'esame e la procedura di salvaguardia è diventata la procedura d'urgenza).

L'unica eccezione è la procedura di regolamentazione con controllo. Questa procedura continua ad essere applicata provvisoriamente (a norma dell'articolo 5 bis della decisione "comitatologia") agli atti di base che ad essa fanno riferimento, fino a quando questi saranno ufficialmente modificati e adattati al trattato di Lisbona.

**Dal 1° marzo 2011, pertanto, i comitati "comitatologia" operano nel quadro delle procedure stabilite nel regolamento "comitatologia": procedura consultiva (articolo 4 del regolamento "comitatologia") e d'esame (articolo 5 del regolamento "comitatologia"), nonché procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione "comitatologia".**

## 1.3 Ruolo del comitato di appello

Nel quadro della procedura d'esame, il meccanismo di controllo istituito dal regolamento "comitatologia" include la possibilità di un rinvio al comitato di appello. Anche quest'ultimo è un comitato di comitatologia, è costituito cioè da rappresentanti degli Stati membri, è presieduto dalla Commissione e applica le stesse regole per il voto (maggioranza qualificata). A differenza degli altri comitati, però, non è un organo permanente: è in effetti una sede procedurale che offre agli Stati membri l'occasione di ridiscutere la questione tra rappresentanti di livello più elevato. Le conseguenze del voto nel comitato di appello sono le seguenti:

- 1) nei casi in cui il comitato di appello esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione;
- 2) nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione<sup>5</sup>;
- 3) nei casi in cui il comitato di appello esprime un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

## 1.4 Ruolo del Parlamento e del Consiglio

Entrambi i legislatori devono essere adeguatamente e regolarmente informati in merito ai procedimenti del comitato attraverso il registro dei lavori dei comitati che è stato adattato alle nuove procedure. L'articolo 10 del regolamento "comitatologia" specifica quali documenti

---

<sup>5</sup> Fatta eccezione per le misure definitive multilaterali di salvaguardia (articolo 6, paragrafo 4, del regolamento "comitatologia").

bisogna inviare non soltanto ai membri del comitato, ma anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Parlamento e il Consiglio hanno inoltre diritto di controllo sui progetti di atti di esecuzione basati su atti adottati in codecisione. Ciò significa che in qualunque fase della procedura possono comunicare alla Commissione che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione eccede i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione (articolo 11 del regolamento "comitatologia").

## 1.5 Nuovo regolamento interno tipo per i comitati

Il regolamento "comitatologia" prevede che la Commissione adotti un regolamento interno tipo (articolo 9). La Commissione ha adottato il nuovo regolamento interno per i comitati di comitatologia l'8 luglio 2011<sup>6</sup>. Su questa base, ogni comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente. I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

## 2. QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

### 2.1 Numero di comitati e riunioni

È importante operare una distinzione tra i comitati "comitatologia" e gli altri organi, in particolare i "gruppi di esperti" creati dalla Commissione stessa: la Commissione si avvale delle competenze di questi ultimi nell'elaborazione e nell'esecuzione delle politiche<sup>7</sup>, mentre è assistita dai comitati "comitatologia" nell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuitele dagli atti normativi di base. La presente relazione si occupa esclusivamente dei comitati "comitatologia". Il numero dei comitati "comitatologia" è stato calcolato per ciascun settore d'attività (vedi tabella I) al 31 dicembre 2011. Vengono altresì indicate a titolo comparativo le cifre relative all'anno precedente (al 31 dicembre 2010).

**TABELLA I - NUMERO TOTALE DEI COMITATI (2011)**

Settore di attività	2010	2011
Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI)	14	14
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	1	1
Bilancio (BUDG)	2	2
Azione per il clima (CLIMA)	4	4
Comunicazione (COMM)	1	1
Sviluppo e cooperazione – EuropeAid (DEVCO)	6	6
Affari economici e finanziari (ECFIN)	1	1
Istruzione e cultura (EAC)	7	7
Occupazione, affari sociali e inclusione (EMPL)	4	4
Energia (ENER)	14	15
Allargamento (ELARG)	4	4

<sup>6</sup> GU C 206 del 12.7.2011, pag. 11.

<sup>7</sup> Per maggiori dettagli, cfr.: <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/faq.cfm?aide=2>.

<b>Imprese e industria (ENTR)</b>	30	31
<b>Ambiente (ENV)</b>	32	30
<b>Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)</b>	4	4
<b>Salute e tutela dei consumatori (SANCO)</b>	22	24
<b>Affari interni (HOME)</b>	10	11
<b>Aiuto umanitario e protezione civile (ECHO)</b>	2	2
<b>Informatica (DIGIT)</b>	1	1
<b>Società dell'informazione e media (INFSO)</b>	6	7
<b>Mercato interno (MARKT)</b>	13	13
<b>Giustizia (JUST)</b>	13	13
<b>Affari marittimi e pesca (MARE)</b>	4	5
<b>Mobilità e trasporti (MOVE)</b>	29	29
<b>Politica regionale (REGIO)</b>	1	1
<b>Ricerca (RTD)</b>	6	6
<b>Segretariato Generale (SG)</b>	0	2*
<b>Statistiche (ESTAT)</b>	8	8
<b>Fiscalità e unione doganale (TAXUD)</b>	10	11
<b>Commercio (TRADE)</b>	10	11
<b>TOTALE:</b>	<b>259</b>	<b>268</b>

\* Compreso il comitato di appello (per le esigenze del registro dei comitati, il comitato di appello è registrato quale comitato sotto la responsabilità dell' SG; in pratica, è gestito da tutti i servizi interessati).

Nel 2011 i comitati "comitatologia" potevano essere classificati in generale secondo il tipo di procedura nell'ambito della quale operavano (procedura consultiva, procedura d'esame, procedura di regolamentazione con controllo – cfr. tabella II). Alcuni comitati che operavano nell'ambito di procedure multiple sono stati separati da quelli che operavano nell'ambito di un'unica procedura.

**TABELLA II – NUMERO DI COMITATI SUDDIVISI PER PROCEDURA (2011)**

	Tipo di procedura				TOTALE:
	Consultiva	Esame	Regolamentazione con controllo	Comitati che applicano più procedure	
AGRI		11		3	14
BUDG	1	1			2
CLIMA				4	4
COMM		1			1
DEVCO		5		1	6
DIGIT		1			1
EAC	1	2		4	7
ECFIN	1				1
ECHO		1		1	2
ELARG	1	3			4
EMPL	1		2	1	4
ENER	1	8	1	5	14
ENTR	7	4	5	15	31
ENV		5	4	21	30
ESTAT		2		6	8
FPI		4			4
HOME	1	4		6	11
INFSO		3		4	7
JUST	2	1	4	6	13

MARE		5			5
MARKT		1	4	8	13
MOVE	3	4	4	18	29
OLAF		1			1
REGIO				1	1
RTD		5		1	6
SANCO	1	10	1	12	24
SG		2			2*
TAXUD	1	9		1	11
TRADE	2	6		3	11
<b>TOTALE:</b>	<b>23</b>	<b>99</b>	<b>25</b>	<b>121</b>	<b>268</b>

\* *Compreso il comitato di appello.*

Le cifre indicano che 99 comitati su 268 (il 37% circa) hanno operato esclusivamente nell'ambito della procedura d'esame, 23 su 268 (soltanto l'8% circa) esclusivamente nell'ambito della procedura consultiva. Tuttavia, la maggior parte dei comitati (121 su 268, ossia il 45%) ha applicato diverse procedure. La ripartizione per settore mostra che l'utilizzo dei vari tipi di procedura varia da settore a settore.

Il numero di comitati non è l'unico indicatore di attività a livello di comitatologia. Anche il *numero delle riunioni* tenute nel 2011 e il *numero delle procedure scritte*<sup>8</sup> riflettono l'intensità del lavoro a livello generale, a livello settoriale e nell'ambito dei singoli comitati (tabella III).

**TABELLA III – NUMERO DI RIUNIONI E PROCEDURE SCRITTE (2011)**

	Numero di comitati	Riunioni		Procedure scritte	
		2010	2011	2010	2011
AGRI	14	148	142	1	3
BUDG	2	4	4	0	0
CLIMA	4	15	14	3	0
COMM	1	2	1	3	4
DEVCO	6	28	17	44	55
DIGIT	1	1	2	0	0
EAC	7	17	18	50	52
ECFIN	1	1	0	0	0
ECHO	2	5	5	29	12
ELARG	4	5	8	15	12
EMPL	4	4	3	10	9
ENER	14	19	13	3	2
ENTR	31	56	56	35	32
ENV	30	48	41	18	16
ESTAT	8	16	14	8	6
FPI	4	5	4	2	3
HOME	11	23	24	23	27
INFSO	7	24	20	13	20
JUST	13	6	6	16	15
MARE	5	11	9	6	11
MARKT	13	34	18	14	12

<sup>8</sup> Il comitato può esprimere il suo voto durante una regolare riunione o, in casi debitamente giustificati, con procedura scritta, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento "comitatologia".

<b>MOVE</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	13	12
<b>OLAF</b>	1	2	3	1	1
<b>REGIO</b>	1	9	5	0	5
<b>RTD</b>	6	60	61	174	201
<b>SANCO</b>	24	131	146	278	314
<b>SG</b>	2	-	6*	-	1
<b>TAXUD</b>	11	107	81	0	7
<b>TRADE</b>	11	18	15	7	6
<b>TOTALE:</b>	<b>268</b>	<b>859</b>	<b>783</b>	<b>766</b>	<b>838</b>

\* *Comprese 5 riunioni del comitato di appello.*

## 2.2 Numero di pareri e atti/misure di esecuzione

Come nei casi precedenti, la presente relazione fornisce dati generali sui *pareri* formali emessi dai comitati e sulle misure/atti di esecuzione adottati successivamente dalla Commissione<sup>9</sup>. Tali cifre quantificano la “produzione” tangibile dei comitati (vedi tabella IV). Complessivamente, nel 2011 i comitati hanno formulato 1 868 *pareri* (rispetto ai 1 904 del 2010) e il numero complessivo di misure/atti di esecuzione adottato dalla Commissione è stato di 1 788 (rispetto ai 1 812 del 2010).

**TABELLA IV – NUMERO DI PARERI E ATTI/MISURE DI ESECUZIONE ADOTTATI (2011)**

	<b>Pareri</b>	<b>Atti adottati</b>	<b>Misure adottate secondo la PRCC</b>
<b>AGRI</b>	271	271	1
<b>BUDG</b>	1	1	0
<b>CLIMA</b>	10	6	10
<b>COMM</b>	6	5	0
<b>DEVCO</b>	128	128	0
<b>DIGIT</b>	1	1	0
<b>EAC</b>	100	85	0
<b>ECFIN</b>	0	0	0
<b>ECHO</b>	15	16	0
<b>ELARG</b>	58	58	0
<b>EMPL</b>	11	3	0
<b>ENER</b>	15	7	5
<b>ENTR</b>	59	34	25
<b>ENV</b>	55	14	35
<b>ESTAT</b>	11	7	12
<b>FPI</b>	2	1	0
<b>HOME</b>	33	15	1
<b>INFSO</b>	41	40	1
<b>JUST</b>	14	4	0
<b>MARE</b>	23	22	0
<b>MARKT</b>	13	3	3
<b>MOVE</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	24
<b>OLAF</b>	0	0	0
<b>REGIO</b>	6	6	0

<sup>9</sup> Si noti che in un determinato anno possono esservi discrepanze tra il numero di pareri e il numero di misure/atti di esecuzione; le ragioni sono illustrate nell'introduzione al documento di lavoro dei servizi della Commissione.



<b>RTD</b>	206	200	0
<b>SANCO</b>	625	574	46
<b>SG</b>	9*	1	0
<b>TAXUD</b>	84	69	0
<b>TRADE</b>	6	5	0
<b>TOTALE:</b>	<b>1868</b>	<b>1 625</b>	<b>163</b>

\* *Compresi 8 pareri del comitato di appello.*

### **2.3 Riunioni del comitato di appello**

Il 29 marzo 2011 il comitato di appello si è riunito per la prima volta per adottare il suo regolamento interno<sup>10</sup> conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento "comitatologia". Il comitato di appello si è riunito altre quattro volte nel 2011 e ha discusso in tutto otto progetti di atti di esecuzione (nel settore Salute e tutela dei consumatori (SANCO)) che sono stati rinviati dalla Commissione. In due casi il comitato ha espresso parere positivo, in cinque casi non ha espresso alcun parere e in un caso ha emesso parere negativo. Nei cinque casi in cui non è stato emesso alcun parere, la Commissione ha deciso di adottare gli atti di esecuzione.

### **2.4 Ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC)**

Come menzionato al paragrafo 1.2, la riforma di comitatologia del 2011 non ha interessato la procedura PRCC, che non può più essere usata per la nuova legislazione ma continuerà ad essere applicata in diversi atti di base esistenti fino a quando questi non saranno modificati ufficialmente.

Il numero di misure di esecuzione adottato nel quadro della PRCC nel 2011 è pari a 163 (cfr. tabella IV).

Nel 2011 il diritto di veto è stato usato in due casi:

- a maggio 2011 il Consiglio si è opposto all'adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Di conseguenza, il progetto di misura non è stato adottato. Un testo modificato è stato adottato dalla Commissione il 20 dicembre 2011 (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 50);
- a ottobre 2011 il Consiglio si è opposto all'adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa. Di conseguenza, il progetto di misura non è stato adottato. Un testo modificato è stato adottato dalla Commissione il 22 marzo 2012 (GU L 85 del 24.3.2012, pag. 3).

Nel 2010, invece, il Parlamento europeo si è avvalso del diritto di veto sui progetti di misure in un caso e il Consiglio in due casi.

---

<sup>10</sup> GU C 183 del 24.6.2011, pag. 13.

**TABELLA 5 - NUMERO DI MISURE DI ESECUZIONE ADOTTATE SECONDO LA PROCEDURA DI  
REGOLAMENTAZIONE CON CONTROLLO (PRCC) (2011)**

	Misure adottate secondo la PRCC	Veto del PE all'adozione di progetti di misure secondo la PRCC	Veto del Consiglio all'adozione di progetti di misure secondo la PRCC
AGRI	1	0	0
BUDG	0	0	0
CLIMA	10	0	0
COMM	0	0	0
DEVCO	0	0	0
DIGIT	0	0	0
EAC	0	0	0
ECFIN	0	0	0
ECHO	0	0	0
ELARG	0	0	0
EMPL	0	0	0
ENER	5	0	0
ENTR	25	0	1
ENV	35	0	0
ESTAT	12	0	0
FPI	0	0	0
HOME	1	0	0
INFSO	1	0	0
JUST	0	0	0
MARE	0	0	0
MARKT	3	0	0
MOVE	24	0	0
OLAF	0	0	0
REGIO	0	0	0
RTD	0	0	0
SANCO	46	0	1
SG	0	0	0
TAXUD	0	0	0
TRADE	0	0	0
<b>TOTALE:</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

### 3. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE ATTIVITÀ DEI COMITATI

Nel documento di lavoro che accompagna la presente relazione figurano dati particolareggiati sui lavori dei singoli comitati nel 2011, ripartiti in funzione dei servizi della Commissione competenti.